



Al Presidente del Consiglio Provinciale

Fabrizio Collu

Prot. Gen.

n. 4437 del 08.03.2013

Oggetto: interpellanza sull'Anagrafe Pubblica degli Eletti in ottemperanza alla delibera C.P. 94/2011 e sulla pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e di governo

Premesso che

le disposizioni contenute nella legge 5 luglio 1982 n. 441 (disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni Enti) si applicano anche ai Consiglieri Provinciali (estensione avvenuta con l'art. 26 della l. 27 dicembre 1985, n. 816).

Visto

il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, poi convertito con la legge del 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), il quale ha introdotto l'art. 41-bis nel TUEL che recita testualmente:

-Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 213 del 2012).

1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ricordato che

Il Consiglio Provinciale, in data 24/10/2011 ha approvato la delibera n. 94, con la quale si decise di pubblicare sul sito istituzionale:

- per ciascun Consigliere e per ciascun membro della Giunta il nome, cognome, luogo e data di nascita, il collegio elettorale di provenienza, il curriculum vitae, i gettoni di presenza percepiti (per i Consiglieri) e/o l'indennità (per i componenti della Giunta), il quadro delle presenze alle riunioni delle Commissioni Consiliari (solo per i Consiglieri) e alle riunioni del Consiglio Provinciale, se, relativamente al mandato ricoperto, è destinatario di nomine in altri Enti pubblici e quanto eventualmente percepisce per essi;
- un elenco in merito all'intera attività degli incarichi assegnati a professionisti esterni all'Ente.

L'attuazione del dispositivo sarebbe dovuta essere demandata ad apposito regolamento da approvare in Consiglio provinciale

Rammentata

la volontà della I Commissione espressa in data 22 giugno 2012 di non trattare più l'argomento in questione, volontà ribadita in data 5 ottobre 2012.

Richiamata inoltre e soprattutto

la delibera di Consiglio Provinciale n. 72 del 16/11/2012, approvata all'unanimità dei presenti, con la quale si decise di pubblicare, in una sezione apposita, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della stessa, tutta una serie di informazioni. La medesima delibera incaricava il Presidente della Giunta di emanare una diffida ad adempiere nei confronti dei Consiglieri che non avessero ottemperato al termine indicato nella delibera per la comunicazione dei dati loro riguardanti (trenta giorni dall'approvazione della delibera).

Appurato che

a quanto risulta dallo scrivente solamente il sottoscritto ha fornito il proprio curriculum vitae in formato europeo per la pubblicazione e ha altresì comunicato gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo e gli incarichi di vario tipo, nonché le nomine in altri enti pubblici.

Visto

il parere della Segreteria Provinciale n. 1066 del 18/01/2013, in cui si è sottolineato che l'odg approvato "evidenzia la coerenza dei contenuti del deliberato con le previsioni della legge ordinaria, tutte ispirate e perseguire obiettivi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. L'odg in questione costituisce una sorta di richiamo all'attuazione immediata e puntuale dei principi e delle disposizioni normative sulla pubblicità e trasparenza della vita istituzionale". Lo stesso organo suggerisce che "all'odg così come formulato dovrebbe seguire l'adozione di un apposito disciplinare da parte della Giunta prevedendo: l'organo gestionale cui è attribuita la competenza alla ricognizione, raccolta, elaborazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, delle dichiarazioni rese dai titolari di cariche pubbliche elettive e di cariche di governo (presumibilmente l'ufficio di segreteria generale dell'ente e il CED), l'individuazione del dirigente incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni di cui all'odg, la procedura da attivare in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi in argomento, da ultimo la disciplina del sistema sanzionatorio".

Fatte tutte queste premesse e considerazioni

Il sottoscritto

Consigliere Provinciale

Interpella

la Giunta Provinciale del Medio Campidano

per sapere:

1) per quali motivi non si è provveduto a pubblicare le informazioni indicate nella delibera n. 72 del 16/11/2012, e quindi:

a) per ciascuno eletto al Consiglio Provinciale i seguenti dati:

▪ nome, cognome, luogo e data di nascita;

- curriculum vitae (istruzione e formazione, esperienze lavorative e politiche);
- collegio di elezione o Comune di residenza;
- il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
- registro delle spese per le missioni, spese del proprio Gruppo consiliare, spese varie (con le rispettive motivazioni);
- atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione;
- il quadro delle presenze alle riunioni delle Commissioni Consiliari e alle riunioni del Consiglio Provinciale e i voti espressi sugli atti adottati dalle stesse;
- se destinatario di nomine in altri enti pubblici o di incarichi e quanto eventualmente percepisce per essi.

b) del Presidente della Provincia e di ciascun membro di Giunta i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- curriculum vitae (istruzione e formazione, esperienze lavorative e politiche);
- Comune di residenza;
- il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, gli incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti nel tempo;
- l'indennità e i rimborsi percepiti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
- registro delle spese comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per le missioni comprensive di quelle dello staff e spese varie;
- se destinatario di nomine in altri enti pubblici o di incarichi e quanto eventualmente percepisce per essi.

c) Un elenco in merito all'intera attività degli incarichi assegnati a professionisti esterni all'Ente (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato...). Per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciutogli, data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico dell'Amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa Amministrazione, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo).

d) Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione revisionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione e il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati.

e) L'elenco delle proprietà immobiliari della Provincia e le loro destinazioni d'uso.

2) per quali motivi il Presidente della Giunta non ha emanato alcuna diffida nei confronti dei Consiglieri che non hanno ottemperato, entro il termine indicato nella delibera, alla comunicazione dei dati loro riguardanti, come previsto dal dispositivo della delibera 72 del 16/11/2012

3) come la Giunta intende ottemperare in breve tempo alla delibera n. 72 del 16/11/2012

4) come la Giunta intende ottemperare alla previsione di cui all'art. 41 bis del TUEL (pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo), introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, poi convertito con la legge 213 del 7 dicembre 2012.

Villacidro, lì 8 marzo 2012

Il Consigliere Provinciale

Andrea Mura

